

## REGOLAMENTO (UE) N. 68/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2011

## recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di carni suine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007, se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse di suino, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103% del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all'ammasso privato.
- (2) La situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi, che sono inferiori al livello citato; tale situazione rischia di protrarsi a causa dell'andamento stagionale e ciclico. È quindi opportuno concedere un aiuto all'ammasso privato.
- (3) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere concessi aiuti all'ammasso privato per le carni suine e la Commissione è tenuta a fissare l'aiuto in anticipo o mediante gara.
- (4) Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli <sup>(2)</sup> ha stabilito norme comuni per l'attuazione del regime di aiuti all'ammasso privato.
- (5) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008 occorre fissare in anticipo l'importo dell'aiuto da concedere secondo le modalità e le condizioni stabilite nel capo III del medesimo regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

- (6) Per agevolare la gestione della misura, i prodotti a base di carni suine sono classificati in categorie in funzione delle analogie nel livello dei costi di ammasso.
- (7) È opportuno che la data di scadenza per la presentazione delle offerte sia stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 in funzione della situazione del mercato.
- (8) Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, occorre fissare i quantitativi minimi di prodotti che devono essere oggetto di ciascuna domanda.
- (9) È necessario fissare una cauzione volta a garantire che gli operatori rispettino le obbligazioni contrattuali e che la misura raggiunga l'effetto ricercato sul mercato.
- (10) Le esportazioni di prodotti del settore delle carni suine contribuiscono a ripristinare l'equilibrio del mercato. È quindi opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 se il periodo di ammasso è abbreviato laddove i prodotti svincolati dall'ammasso siano destinati all'esportazione. È opportuno stabilire gli importi giornalieri da applicare ai fini della riduzione dell'importo dell'aiuto prevista nell'articolo citato.
- (11) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 e per ragioni di coerenza e trasparenza per gli operatori, è necessario esprimere in numero di giorni il periodo di due mesi ivi indicato.
- (12) L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 826/2008 stabilisce le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione. È opportuno precisare le norme applicabili alle comunicazioni previste dal presente regolamento.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

